REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1866 del 05/11/2018

Seduta Num. 46

Questo lunedì 05 **del mese di** novembre

dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2018/757 del 09/05/2018

Struttura proponente: SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI G ESTIONE FSE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE A COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TRA ANPAL, AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, E REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE "SISTEMI PER LE POLITICHE ATTIVE E L'OCCUPAZIONE" 2014-2020

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Annamaria Diterlizzi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento Delegato (UE) 2017/90, allegato VI "Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari";
- il Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Richiamati inoltre,
- - l'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";
- - l'aggiornamento dell'Accordo di partenariato con Decisione di esecuzione della Commissione dell'8.02.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia (CCI 2014IT16M8PA001 del 29.10.2014);
- - la Decisione C (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- - la Decisione C (2017) 8928 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";

Richiamati inoltre:

- - la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- - il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e ss.mm.ii. “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” in particolare gli artt. 4-9 del D. Lgs. n. 150/2015, relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
- l’articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l’articolo 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016 che stabiliscono che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- - il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n.78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all’art.15, comma 1, si prevede che “allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome, definiscono con accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali”;
- - l’accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- - l’accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;
- - l’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, che in linea con il dettato normativo (art. 15 del Decreto Legge del 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"), adotta il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”;
- - il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”, rep. Atti n.185 del 21 dicembre 2017 presso Anpal, nell’ambito della strategia di rafforzamento dei centri per l’impiego finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; prevede l’immissione di 1.000 unità aggiuntive a livello nazionale, dotate di specifiche competenze opportunamente formate, reclutate dalle Regioni o dalle Agenzie per il Lavoro laddove presenti, anche in considerazione

della pregressa esperienza, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 105 milioni di euro, ripartiti a livello territoriale in proporzione al numero di operatori assegnati a ciascuna Regione o Agenzia regionale per il Lavoro (cfr. All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro).

Tenuto conto:

- che la legge 16 aprile 1987, n. 183 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
- che l'art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 che istituisce il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la nota prot.n.68 del 12 febbraio 2018 con la quale il Ministero per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno ha trasmesso il Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni ai sensi del citato punto 2 della Delibera CIPE;
- del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni reso nella seduta del 22 febbraio 2018, rep. Atti n.38/CSR del 22 febbraio 2018, relativamente al Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO);
- dell'approvazione del CIPE, seduta del 28 febbraio 2018, del rifinanziamento, pari a 602 milioni di euro, del Programma Operativo Complementare al PON "Sistemi per le politiche attive per l'occupazione";
- che l'Autorità di Gestione, per la gestione ed attuazione del POC, è individuata nella Divisione 3 di ANPAL;
- che il POC mutua il funzionamento del PON SPAO e pertanto le procedure di attuazione sono coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 ed in particolare con l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020".

Richiamata altresì la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104), e in particolare l'articolo 15 a norma del quale le pubbliche

amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Viste le Leggi regionali:

- n.12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n.17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;
- n.5 del 30 giugno 2011, "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" e s.m.i.;
- n. 14 del 2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

Richiamato, altresì, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm..

Considerato, altresì, che:

- il Programma Operativo Complementare (POC) prevede il miglioramento dell'efficacia e della qualità dei servizi per il lavoro nell'ambito dell'Asse tematico 1 Occupazione l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e , in particolare, nella priorità di investimento 8vii "la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro (..)";
- ANPAL promuove la realizzazione di interventi di rafforzamento dei CPI attraverso l'attribuzione di personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro in quanto necessari alla piena attuazione dei processi di riforma avviati con il D.Lgs. del 14 settembre 2015 n.150 ss.mm.ii.;
- il piano finanziario del POC, nell'ambito della dotazione dell'Asse Occupazione – OT 8, come stabilito dal "Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro" prevede una quota di risorse destinata al rafforzamento dei servizi per l'impiego per un importo complessivo di Euro € 105.000.000,00 di cui € 5.775.000 per la Regione Emilia-Romagna;
- le spese finanziabili nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia di ammissibilità, coerentemente con la

normativa comunitaria adottata per i Fondi SIE 2014-2020;

- la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";

- il D.P.R del 5 febbraio 2018 n. 22 definisce, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1303/2013, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di Programmazione 2014-2020;

Preso atto che ANPAL:

- ha trasmesso lo schema di Convenzione per l'attuazione delle attività relative al Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive e l'Occupazione" nella revisione definitiva con protocollo n. 9598 del 30/07/2018 al fine di procedere alla relativa sottoscrizione da parte dell'Organismo Intermedio;
- nel documento Follow up "Esiti dell'incontro del Comitato delle Politiche Attive del 26/07/2018" trasmesso con email del 20/09/2018, in ragione delle molteplici e variegate istanze delle Regioni/Province Autonome in merito alle modalità attuative dell'intervento a valere sul POC SPAO per le specificità di ciascun Organismo Intermedio, ha ritenuto opportuno che ciascun OI presenti un Piano di attuazione in cui siano esplicitate le modalità di attuazione dell'intervento di rafforzamento dei CPI al fine di descrivere le modalità di reclutamento del personale, i profili interessati e i soggetti coinvolti;

Atteso che la Legge Regionale n. 13/2015, all'art. 52 istituisce l'Agenzia Regionale per il Lavoro quale centro di competenza tecnica con il compito di eseguire indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, e concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese;

Richiamato, in particolare, l'art. 54 della suddetta Legge Regionale che:

- al comma 2 attribuisce all'Agenzia Regionale per il lavoro fra l'altro le seguenti funzioni:
- lett. a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);

- lett. f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
- lett. g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;

- al comma 7, prevede che la Giunta Regionale approvi, tra l'altro, la definizione della dotazione organica e le sue variazioni;

- al comma 12, stabilisce che l'Agenzia adotti la dotazione organica, assuma e gestisca il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta Regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva;

Dato atto che:

- l'Agenzia regionale per il lavoro ha già attivato le procedure di selezione di personale, nelle more del perfezionamento della sottoscrizione della Convenzione di cui al presente provvedimento, al fine di attuare con urgenza le misure previste nell'ambito del POC SPAO provvedendo alla relativa assunzione dei candidati che sono risultati idonei nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale e regionale, nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica e dei principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, adottando meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità;
- l'Agenzia ha proceduto alla sottoscrizione dei contratti di assunzione finalizzati al rafforzamento dei servizi per il lavoro;

- la Regione Emilia- Romagna con Deliberazione di Giunta regionale n. 939 del 18/06/2018 ha approvato un progetto di rafforzamento dei centri per l'impiego per il collocamento ordinario e mirato sul POR FSE 2014-2020 predisposto dal Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvato con propria determinazione n. 652 del 5/06/2018 subordinandone la realizzazione all'approvazione da parte della Giunta regionale nonché alla sua finanziabilità;
- con la sopra richiamata deliberazione n. 939/2018 la Regione Emilia-Romagna ha anticipato le risorse necessarie per garantire la funzionalità dei servizi per l'impiego;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per la Regione Emilia-Romagna, alla luce di quanto di sopra esposto, di avvalersi dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ente strumentale Regione Emilia-Romagna, per attuare gli interventi di rafforzamento degli organici dei Centri per l'Impiego previsti nel Programma operativo Complementare "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";

Considerato, infine, che:

- la Regione Emilia-Romagna è già Organismo Intermedio per i Programmi Operativi Nazionali "Iniziativa Occupazione Giovani", I

e II fase, e per il PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";

- è in corso di perfezionamento anche la partecipazione in qualità di Organismo Intermedio al Programma Operativo Nazionale "Inclusione";
- il progetto di rafforzamento a valere sul POC SPAO e sul PON Inclusione necessita di sinergie tra il settore dell'inclusione sociale e i servizi per il lavoro al fine di fornire un approccio complessivo alle persone che fronteggiano disagi multidimensionali in ottica di integrazione e complementarietà dei fondi strutturali;
- la Regione Emilia-Romagna in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 sta già attuando una serie di politiche volte all'inclusione sociale sviluppando, nell'ambito delle indicazioni delle L.R. n.14/2015, un approccio multidisciplinare rivolto alle persone con condizioni di fragilità e di vulnerabilità;
- la Regione Emilia-Romagna ha, altresì, già attivato linee di intervento finalizzate al rafforzamento del sistema educazione - formazione – lavoro per creare buona e nuova occupazione, ridurre le disuguaglianze e migliorare la coesione sociale nel "Patto per il lavoro", documento siglato il 20 luglio 2015 con cui la Regione, insieme con le parti sociali e datoriali, si sono impegnate a contribuire al rilancio dello sviluppo e dell'occupazione nella regione.

Considerato che:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 in base al comma 7 dell'art. 123 stabilisce che lo Stato membro o l'Autorità di Gestione può affidare la gestione di parte del Programma operativo ad un organismo intermedio mediante accordo scritto;
- l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive e l'Occupazione" si avvale di tutte le Regioni e le Province autonome italiane quali Organismi Intermedi per le funzioni previste dall'art. 125 del Regolamento suddetto e che pertanto è necessario procedere a formalizzare mediante accordo scritto la delega di funzioni agli Organismi Intermedi;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla approvazione dello "Schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione Emilia-Romagna" allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di formalizzare gli adempimenti e le attività a carico della Regione Emilia-Romagna quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive e l'Occupazione";

Richiamata altresì la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Visti altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm. ed in particolare l'art. 23 c.1;
- la propria deliberazione n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 93/2018 di "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", e successiva integrazione, e in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";
- la propria deliberazione n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO);

  Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm per quanto applicabile;
- n. 56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n. 270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"
- n. 1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 2204/2017 "Assunzioni per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la

Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa – scorrimento graduatorie";

Richiamata, infine, la determina dirigenziale n. 52 del 09/01/2018 "Conferimento di due incarichi dirigenziali con responsabilità di servizio presso la Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa"

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale competente;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in parte narrativa citate e qui integralmente richiamate, lo "Schema di Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione Emilia-Romagna" al fine di formalizzare mediante accordo scritto la delega di funzioni quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive e l'Occupazione", allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1 che precede provvederà il Direttore Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'impresa, dott.sa Morena Diazzi, prevedendo contestualmente che la stessa possa apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di stipula;
3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

SCHEMA DI

CONVENZIONE

TRA

AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

(di seguito denominata ANPAL)

E

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(di seguito denominata Regione)

PREMESSO

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.(aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104), e in particolare l'articolo 15 a norma del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- il Decreto legislativo14 settembre 2015 n. 150 e ss.mm.ii. "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive",* ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; gli art. 4-9 del D. Lgs. n. 150/2015, relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'articolo 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016 che stabiliscono che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il D.P.R. 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

- il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n.78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all'art.15, comma 1, si prevede che *"allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome, definiscono con accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali";*
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;
- l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, che in linea con il dettato normativo (art. 15 del Decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"), adotta il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro";
- il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro", rep. Atti n.185 del 21 dicembre 2017, nell'ambito della strategia di rafforzamento dei centri per l'impiego finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; prevede l'immissione di 1.000 unità aggiuntive, dotate di specifiche competenze opportunamente formate, reclutate dalle Regioni anche in considerazione della pregressa esperienza;
- a tale scopo il Piano sopra citato prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 105 milioni di euro, ripartiti a livello territoriale in proporzione al numero di operatori assegnati a ciascuna regione (cfr. All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro).

TENUTO CONTO CHE

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- l'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";
- l'aggiornamento dell'Accordo di partenariato con Decisione di esecuzione della Commissione dell'8.02.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia (CCI 2014IT16M8PA001 del 29.10.2014);
- la Decisione C (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- la Decisione C (2017) 8928 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- la legge 16 aprile 1987, n. 183 in materia di *"Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari"* che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
- l'art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 che istituisce il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la nota prot.n.68 del 12 febbraio 2018 con il quale il Ministero per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno ha trasmesso il Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni ai sensi del citato punto 2 della Delibera CIPE;
- il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni reso nella seduta del 22 febbraio 2018, rep. Atti n.38/CSR del 22 febbraio 2018;
- l'approvazione del CIPE, seduta del 28 febbraio 2018, del rifinanziamento, pari a 602 milioni di euro, del Programma Operativo Complementare al PON "Sistemi per le politiche attive per l'occupazione";
- l'Autorità di Gestione, per la gestione ed attuazione del POC, è individuata nella Divisione 3 di ANPAL;

- il POC mutua il funzionamento del PON SPAO e pertanto le procedure di attuazione sono coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 ed in particolare con l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020".

CONSIDERATO CHE

- il POC colloca nell'ambito dell'Asse Occupazione, Obiettivo Tematico 8 *"Promuovere un'occupazione sostenibile di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori",* la priorità di investimento 8vii *"la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro (..)"* per migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro;
- ANPAL, mediante il finanziamento di tale Asse, intende realizzare interventi di rafforzamento dei CPI attraverso l'attribuzione di personale aggiuntivo nell'ambito del "Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro" (cfr. par. 5.2.3.1) e che tali interventi sono necessari alla piena attuazione dei processi di riforma avviati con il D.Lgs. del 14 settembre 2015 n.150;
- Il piano finanziario del POC, nell'ambito della dotazione dell'Asse Occupazione – OT 8, come stabilito dal "Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro" prevede una quota di risorse destinata al rafforzamento dei servizi per l'impiego per un importo complessivo di Euro € 105.000.000,00;
- le spese finanziabili nell'ambito del POC sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia di ammissibilità, coerentemente con la normativa comunitaria adottata per i Fondi SIE 2014-2020;
- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, è relativa a *"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)"*;
- il D.P.R del 5 febbraio 2018 n. 22 definisce, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1303/2013, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di Programmazione 2014-2020.

Richiamati, inoltre, i seguenti documenti regionali:

- Legge regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 939 del 18/06/2018 "Approvazione progetto di rafforzamento dei centri per l'impiego per il collocamento ordinario e mirato. PO FSE 2014/2020".

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Delega all'Organismo Intermedio

1. La Regione viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del POC ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, pertanto, le sono delegate tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento.
2. A tale scopo sono attribuite alla Regione risorse complessive pari ad Euro 5.775.000, in attuazione del "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva" (cfr. All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017.

Articolo 2

Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sul POC, secondo le modalità previste all'art.9 "Modalità di attuazione".

Articolo 3

Obiettivo

1. L'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego nella Regione prevede l'immissione di risorse dotate di specifiche competenze individuate e assunte dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, ente strumentale della Regione ai sensi della L.R. n. 13/2015, responsabile dei servizi per il lavoro.
2. Il potenziamento degli organici sarà realizzato sulla base delle specifiche necessità di rafforzamento amministrativo delle misure di politica attiva del lavoro anche in relazione a quanto già attuato sulla base della deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 18/06/2018.

Articolo 4

Risorse Finanziarie

1.Il rafforzamento dei servizi per l'impiego è finanziato a livello di Regione per un importo complessivo di Euro 5.775.000 a valere sul POC Asse Occupazione – OT 8 (cfr. Piano di rafforzamento dei servizi e

delle misure di politica attiva del lavoro, All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro).

Articolo 5

Servizi e misure di politica attiva

1. Gli operatori aggiuntivi svolgeranno, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2015, di seguito elencate:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;

d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;

h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

k) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Articolo 6

Competenze degli operatori

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art.5, gli operatori aggiuntivi devono essere in possesso di adeguate competenze in materia di:

a) rilevazione delle caratteristiche dell'utente (bisogni e risorse) e valutazione delle diverse dimensioni di criticità, attraverso l'utilizzo degli strumenti appositamente predisposti in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) individuazione degli interventi da realizzare in funzione delle caratteristiche delle persone e delle risorse disponibili;
c) definizione del patto di servizio personalizzato e delle modalità di monitoraggio degli interventi.
2. Gli operatori devono, altresì, possedere conoscenze relative a:
a) le principali norme nazionali e regionali nel settore delle politiche attive – ivi inclusi gli incentivi al lavoro autonomo – della formazione professionale e della normativa sui contratti di lavoro;
b) gli strumenti informativi per la registrazione e trasmissione dei dati.

Articolo 7

Durata

1. La presente Convenzione ha validità fino al termine del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020.
2. La presente Convenzione potrà essere oggetto di concordate modifiche o integrazioni, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica del presente Accordo.

Art. 8

Principi per il rafforzamento dei servizi per l'impiego

1. Le procedure adottate dagli Organismi Intermedi e finalizzate al potenziamento degli organici dei servizi per l'impiego, a valere sul POC devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica.
2. Le procedure di reclutamento degli operatori per i Centri per l'impiego devono conformarsi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità.
3. Prima di procedere ad avviare le procedure di reclutamento di personale per il potenziamento dei Centri per l'impiego, l'Agenzia regionale per il Lavoro, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna che effettua le procedure di reclutamento e selezione, deve esperire preliminarmente la procedura di mobilità obbligatoria o volontaria per coprire il fabbisogno e/o verificare la disponibilità di dipendenti, provenienti da altre amministrazioni.

Art. 9

Piano di attuazione

1. L'OI, nel periodo di riferimento di validità della presente Convenzione, attraverso l'Agenzia Regionale per il lavoro responsabile per i servizi per il lavoro e tenuto conto delle specifiche necessità del territorio

regionale che evidenziano un gap di personale per i centri per l'impiego, procederà al rafforzamento dell'organico dei CPI. Le assunzioni saranno realizzate direttamente dall'Agenzia Regionale per il Lavoro.
2. Le modalità di attuazione dell'intervento di rafforzamento dovranno essere formalizzate all'interno di un Piano di Attuazione, predisposto dall'Agenzia per il Lavoro, che la Regione dovrà sottoporre alla valutazione e alla approvazione di ANPAL.

Art. 10

Gestione e controllo

3. La Regione si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata nell'attuazione degli interventi.
4. La Regione si impegna a predisporre il rendiconto e la dichiarazione delle spese sostenute da caricare sul Sistema Informativo SIGMAPOC.
5. La Regione si impegna ad eseguire i controlli di primo livello *ex* art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche *in loco* (ove previsti) presso i beneficiari e/o soggetti attuatori delle operazioni, al fine di verificare la corretta esecuzione delle attività; esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti attuatori ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute.
6. La Regione si impegna ad informare l'Autorità di Gestione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informativo SIGMAPOC, anche per tramite dei propri sistemi informativi.
7. La Regione rendiconterà i costi sostenuti dalla Agenzia per il Lavoro per il rafforzamento dei CPI in base alle modalità di attuazione delineate all'interno del Piano di Attuazione presentato e approvato. (rif. Art. 9 "Piano di attuazione")
8. La Regione assicura la coerenza del proprio sistema informativo con il sistema informativo SIGMAPOC di ANPAL, procedendo al caricamento diretto dei dati e dei documenti sul sistema SIGMAPOC.
9. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Gestione e a tutti gli Organismi coinvolti nelle attività di controllo.

Art. 11

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione si impegna a trasmettere la comunicazione di avvio attività, dopo l'approvazione del Piano di Attuazione (rif. Art. 9 "Modalità di attuazione").
2. La Regione si impegna a predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di avanzamento del "Piano di attuazione" presentato (rif art. 9 della Convenzione).

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi di rafforzamento, la Regione si impegna a fornire ad ANPAL e/o ai soggetti da esso incaricati, i dati relativi agli interventi di rafforzamento in corso di realizzazione.
4. ANPAL, quale soggetto di coordinamento, è titolare del monitoraggio e della valutazione del Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego.
5. ANPAL assicurerà almeno un rapporto l'anno sullo stato di attuazione dei singoli interventi del Piano. Ciò consentirà di misurare il raggiungimento degli obiettivi, sia generali, in termini di occupabilità che specifici e di valutare gli esiti di particolari misure sui beneficiari, fornendo uno strumento conoscitivo a sostegno dell'attività di policy.

Articolo 12

Adempimenti Regione

1. La Regione si impegna inoltre:
a) a osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
b) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli *audit* necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e/o dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o qualora, si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale.
c) effettuare i pagamenti direttamente ai beneficiari, per il tramite delle proprie procedure di bilancio, ricevendo la dotazione sui conti di tesoreria regionali. **OPZIONE 2 Circuito finanziario**

Articolo 13

Adempimenti ANPAL

1. ANPAL trasferisce, anche in più tranche, sui conti di tesoreria regionali le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività a fronte di una richiesta scritta della Regione.
3. ANPAL, ai fini di assicurare l'obbligo di impegnare le risorse ed evitare il relativo disimpegno, richiede le previsioni di impegno e le previsioni di spesa alla Regione con cadenza semestrale, al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse.
4. ANPAL procede a disimpegnare le risorse non impegnate contabilmente dalla Regione, nonché gli importi impegnati contabilmente e non spesi dalla medesima Regione.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti attraverso l'apposizione della rispettiva firma digitale.

Letto e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm

Regione Emilia Romagna

Il Dirigente della Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'impresa

Dott.sa Morena Diazzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ANPAL

Il Direttore Generale

Dr. Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Annamaria Diterlizzi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI G ESTIONE FSE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/757

IN FEDE

Annamaria Diterlizzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/757

IN FEDE

Morena Diazzi

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi